

- 3) **non superiore a 12 mesi** per gli studenti universitari, ovvero per **persone svantaggiate**;
- 4) **non superiore a 24 mesi** nel caso di soggetti portatori di **handicap**. Nel computo di questi limiti di durata non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. È ammessa la **proroga** del periodo di tirocinio purché la durata complessiva **non superi** i periodi sopra indicati.

AVVIAMENTO AL LAVORO: il datore di lavoro che ospita un tirocinio formativo deve effettuare la **comunicazione obbligatoria di assunzione**, entro la mezzanotte del giorno che **precede l'inserimento del tirocinante** in azienda.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: **non sussiste alcun obbligo** di annotare il soggetto tirocinante nel Libro unico del lavoro, a meno che non siano corrisposti importi a titolo di reddito assimilato a lavoro dipendente.

ADEMPIMENTI INPS: trattandosi di specifica fattispecie, nei confronti del tirocinante **non nascono obblighi di natura previdenziale** quindi non è prevista alcuna contribuzione da versare all'INPS.

COPERTURA ASSICURATIVA INAIL: poiché con questa particolare tipologia contrattuale non viene instaurato un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro ospitante, è necessario che i **soggetti promotori** provvedano ad assicurare i tirocinanti **contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL**; nel caso in cui l'ente promotore non vi provveda, la copertura assicurativa viene garantita dall'azienda presso cui il tirocinante esercita la propria attività. Il **premio INAIL** è calcolato sulla base della retribuzione minima annua applicando lo specifico tasso di tariffa (v. *TARIFFE E PREMI*).

ADEMPIMENTI FISCALI: la disciplina normativa del tirocinio non regola in alcun modo l'eventualità che l'azienda ospitante contribuisca ad erogare al tirocinante specifici compensi; tuttavia, è comunque possibile l'erogazione di importi aventi le caratteristiche rientranti nell'ambito di somme mirate a premiare l'attività del tirocinante ovvero a **rimborsare** le eventuali spese sostenute nell'espletamento dell'attività lavorativa. Indipendentemente dalla loro qualificazione, però, le somme corrisposte **rientrano nella più ampia nozione di reddito corrisposto per fini formativi** e pertanto assoggettato a tassazione come **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**. Le eventuali **detrazioni di imposta** riconosciute saranno ragguagliate alla **durata del periodo di tirocinio** a cui il reddito corrisposto è riferito.